

Il 12/giugno/2019 alle ore 16:00 presso la sede di via s.Caterina 23 a Besana Brianza, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del Centro di Aiuto alla Vita ONLUS, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall'art. 7 dello statuto vigente.

Trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 2 associati su n° 26 iscritti all'associazione ed il Presidente rileva che il numero degli associati presenti non raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'Assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 13/giugno/2019 nel medesimo luogo, alle ore 21:00.

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea

Il Presidente
Vergani Gabriele

Oggi, martedì 13/giugno/2019 alle ore 21:00 presso la sede di via s.Caterina 23 a Besana Brianza si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del Centro di Aiuto alla Vita ONLUS, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Colombo Donata. Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:
Ballabio Elena, Branca Roberto, Carena Roberta, Cazzaniga Matteo, Cicalese Bruna, Colombo Doanta, Colombo Fabiola, De Isabella Silvia, Eustacchio Daniela, Gariboldi Elisabetta, Ingridelli Antonietta, Matassa Romina, Merlo Ambrogina, Monti Ada, Nardelli Rosa, Negri Ornella, Nespoli Grazia, Pozzi Rita, Redaelli Cristina, Vergani Gabriele, Viganò Maristella, Villa Adele, Vita Francesca.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il nuovo testo dello Statuto, di cui è stata data lettura.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 24 (ventiquattro) ; contrari n. 0 (zero) ; astenuti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Alle ore 23:30 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL PRESIDENTE
Vergani Gabriele

IL SEGRETARIO
Colombo Donata

Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 26/06/19
al n° 2533 mod. 3 con esatte
di ZERO . . esente . .

Su delega del Direttore Provinciale

IL CAPO UFFICIO
Della Agenzia



LA
ENTRATA
NELLA
VITA
DI
BESANA
BRIANZA

STATUTO
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI BESANA BRIANZA
ODV
-ALLEGATO A-

Sommario

ARTICOLO 1	3
Denominazione – Normativa di riferimento – Sede – Durata – Ambito territoriale	3
ARTICOLO 2	3
Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio	3
ARTICOLO 3	4
ARTICOLO 4	6
Regolamentazione dell'Associazione:	6
ARTICOLO 5	7
Ammissione degli associati	7
ARTICOLO 6	7
Obblighi e diritti degli associati	7
ARTICOLO 7	8
Scioglimento del rapporto associativo	8
ARTICOLO 8	9
Organi associativi	9
ARTICOLO 9	9
Assemblea	9
ARTICOLO 10	11
Consiglio Direttivo	11
ARTICOLO 11	12
Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere	12
ARTICOLO 12	13
Organi di controllo	13
ARTICOLO 13	13
Esercizio sociale	13
ARTICOLO 14	14
Libri associativi	14
ARTICOLO 15	14
Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo	14
ARTICOLO 16	14
Rinvio	14



ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento – Sede – Durata – Ambito territoriale

È costituita l'Associazione denominata: "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di BESANA BRIANZA – Organizzazione di Volontariato" in sigla "CAV Besana – ODV" (*), da qui in avanti nominata "Associazione".

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di BESANA BRIANZA, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione è apartitica ed opera nel rispetto delle leggi e in conformità ai principi di carattere solidaristico e democratico.

L'Associazione ha durata illimitata e opera al momento della stesura di questo statuto nell'ambito territoriale della Provincia di MONZA E BRIANZA, nonché nei Comuni di BESANA BRIANZA, BRIOSCO, CARATE BRIANZA, RENATE, VEDUGGIO CON COLZANO, TRIUGGIO, ALBIATE e VERANO BRIANZA.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione in accordo con gli enti locali e gli altri Centri di Aiuto alla Vita sul territorio, potrà modificare la propria operatività in ambiti territoriali e altre province diversi da quelli di cui sopra citati.

(*) L'acronimo acquista efficacia all'iscrizione nel Relativo Registro

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per la spesa prestata, preventivamente concordate con Consiglio Direttivo.

Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione, ispirata ai principi dell'etica cristiana, relativi all'accoglienza alla vita umana, opera allo scopo di:

- a) promuovere, coordinare e gestire ogni servizio idoneo ad assistere concretamente le maternità difficili per qualsiasi ragione: psicologica, sociale, familiare, economica, sanitaria, ecc. al fine di salvare senza condizioni né eccezioni ogni vita umana concepita e di evitare il rischio di ricorso all'aborto.
- b) studiare i problemi di varia indole e particolarmente giuridici e sociali connessi con l'aborto procurato in ogni sua forma e con qualsiasi motivazione.
- c) sollecitare, promuovere e attuare direttamente ove sia necessario le iniziative atte a formare una opinione pubblica favorevole all'accoglienza della vita umana concepita.
- d) collaborare con i Consultori pubblici e privati e/o istituzioni analoghe per scopi di cui alle lettere precedenti in particolare con gli altri Centri di Aiuto alla Vita.

L'Associazione si propone inoltre le finalità di:

- attivare iniziative di carattere sociale, culturale ed editoriali volte a promuovere l'accoglienza della vita umana, attività formative e quant'altro possa servire agli scopi dell'Associazione;
- sostenere madri sole e con bambini fornendo o interagendo con strutture di accoglienza temporanee;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- promuovere la cultura a difesa della vita umana dal concepimento al termine naturale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza.

In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (**lett. a**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

2. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011 e successive modificazioni) (**lett.c**, co.1, art.5 D.Lgs. n.117/2017);

3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate quali madri o donne in gravidanza, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (**lett. u**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

4. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (**lett. d**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

5. formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (**lett. l**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato. (**lett. i**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

7. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti o persone straniere residenti in modo continuativo, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (**lett. r**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

8. promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (**lett. v**, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali {assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4

Regolamentazione dell'Associazione:

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico interno all'Assemblea degli iscritti.
- il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili
- risponde autonomamente degli obblighi da essa contratti;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia agli enti che ne fanno richiesta

L'Associazione persegue i fini e svolge le attività indicate nell'art. 3,

Può far parte dell'Associazione chiunque condivide gli scopi descritti nell'art. 3 ed offre un contributo continuativo in prestazioni personali o in mezzi materiali.

Sono particolarmente invitate alla collaborazione le persone che rappresentano gruppi, associazioni o enti che perseguono finalità simili o affini a quelle dell'Associazione descritte nell'art. 3.

L'Associazione può, su base annua, aderire alla federazione nazionale del Movimento per la Vita Italiano (Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia - APS) e/o Federazione dei Centri di Aiuto alla Vita e dei Movimenti per la Vita della Lombardia (FederVitaLombardia - APS) e ad altri enti che perseguono le finalità simili o affini agli scopi decritti nell'art. 3.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

I Soci devono uniformarsi alla programmazione delle attività di volontariato deliberate dal Consiglio Direttivo a seguito delle direttive dell'Assemblea.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana fin dal concepimento
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 7 Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione inoltre per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Il recesso può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato se l'associato recedente non ha obblighi in corso con l'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale, (salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità) comporterà l'automatica decadenza dell'associato.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

Contro la decisione è ammesso il ricorso all'Organo di controllo o al Consiglio dei Probiviri, che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Consiglio Direttivo ai fini di un nuovo esame. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

ARTICOLO 8 Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Consiglio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea degli iscritti è l'organo fondamentale dell'Associazione che si riunisce almeno una volta all'anno.

Possono partecipare con diritto di voto gli iscritti almeno da due mesi.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno 8 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;



- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di [due] deleghe.

Delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione con approvazione del programma annuale delle attività.
- b) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- c) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- e) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo e/o del Consiglio Probiviri.
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

È convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è composto dal Presidente e dai consiglieri. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

Tra i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il Presidente.

Il numero massimo dei componenti è di 9 (nove) membri, se tale numero scende al di sotto di 5 (cinque) l'Assemblea degli iscritti dovrà provvedere a nuove elezioni; il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere sempre dispari.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici. I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può inoltre invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di altri uffici o servizi ed esperti estranei al Consiglio Direttivo stesso.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

La convocazione può essere fatta per posta ordinaria o via e-mail, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali

dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;

c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;

d) determina l'ammontare della quota associativa;

e) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;

f) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;

g) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa;

h) propone all'assemblea le modifiche al presente Statuto

i) ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

j) chiede l'intervento del Consiglio dei Probiviri o dell'Organo di controllo per l'esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi;

k) compie tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento delle finalità nella gestione patrimoniale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo approverà un regolamento tecnico di funzionamento del "Centro" ed acquisirà il personale necessario assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, con precedenza al Volontariato, per garantire meglio il significato comunitario e popolare del "Centro".

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel suo seno nomina il Segretario ed il Tesoriere, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, in questo caso essi avranno solo voto consultivo; ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al *Vice Presidente* eletto dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Presidente e quello di Vice Presidente sono incompatibili con incarichi di tipo partitico.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12 Organi di controllo

Il Consiglio dei Probiviri, che ha anche una funzione revisione dei conti e di arbitro, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno cinque anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione delle norme statutarie.

Entro 30 giorni dalla sua nomina, si riunisce per eleggere il suo Presidente tra i propri membri effettivi. Dura in carica 3 anni.

Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di:

- a) revisore dei conti controllando la gestione con ogni mezzo e particolarmente con la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e la sua ispezione periodica della contabilità, per riferire all'Assemblea mediante una relazione sui bilanci;
- b) decidere sui ricorsi degli Associati esclusi, svolgendo anche attività arbitrale ai sensi di legge

Il Consiglio dei Probiviri cura la tenuta del registro delle sue riunioni e decisioni.

L'Organo di controllo (ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga) composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se, ed in quanto eletto, ed al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la Revisione legale dei conti, dovendo a tal fine essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

ARTICOLO 13 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del

Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14 Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 15 Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 16 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

Besana Brianza, 13/06/2019

Il Presidente
Vergani Gabriele

